

Roma, 20 marzo 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Associazione Produttori Televisivi (APT)
Viale Regina Margherita n. 206
00198 Roma*

Prot. 25/I/0003917

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 43, comma 3, L. 289/2002 – compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore, d'immagine e di replica – trattamento contributivo.

L'Associazione Produttori Televisivi (A.P.T.) ha avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in merito alla previsione di cui all'art. 43, comma 3, della L. n. 289/2002 ed in merito a due punti della circolare n. 1/2004 dell'Enpals e precisamente il capoverso 13 del paragrafo 2 sul diritto di autore ed il capoverso 5 del paragrafo 3 sul diritto di immagine. La predetta circolare ha ad oggetto *“Compensi percepiti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di autore, d'immagine e di replica. Trattamento contributivo”*.

L'Associazione premette che nei contratti sottoscritti con gli autori (sceneggiatori e registi) e con gli interpreti (attori) il totale dei compensi è articolato nel modo seguente:

- 60% per remunerare le prestazioni di lavoro;
- 40% per remunerare la cessione dello sfruttamento del diritto di autore, di immagine e di replica.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

Va ricordato anzitutto il contenuto essenziale del citato art. 43, comma 3, della L. n. 289/2002, secondo cui: *“al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori (...) a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile”*.

La finalità di ridurre il contenzioso viene ribadita con la precisazione che *“la disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso non è definito alla data di entrata in vigore della legge”* (1° gennaio 2003).

Sullo specifico punto del diritto di autore, il capoverso 13 della circolare n. 1/2004 può essere così sintetizzato in riferimento alle regole applicative: il fatto che il compenso per cessione del diritto d'autore non possa eccedere il 40% dell'importo totale per prestazioni riconducibili alla medesima attività presuppone sempre un rapporto di lavoro tra l'artista da un lato e la sua controparte che, a seconda della veste contrattuale utilizzata, è il datore di lavoro, il produttore o il committente. Di solito, le parti stabiliscono un compenso per la prestazione lavorativa ed un compenso per la cessione del diritto di autore. Se il compenso per il diritto di autore supera il 40% della somma totale dei due compensi, allora, la parte eccedente il 40% del compenso viene considerata compenso per lavoro e sottoposto anch'essa a contribuzione. La circolare Enpals richiama l'imponibilità del compenso eccedente il 40% in questo modo: *“l'imponibilità di tali compensi, ancorché nella modulazione contributiva fissata dalla norma (L. n. 289/2002)...”*.

In questa ipotesi l'obbligo contributivo emerge immediatamente ed è altrettanto immediatamente misurabile.

Tuttavia può accadere che le parti regolino i loro rapporti attraverso figure contrattuali diverse dal contratto di lavoro e la circolare Enpals n. 1/2004 richiama in proposito la vendita dell'opera artistica eseguita dall'autore su richiesta del committente e fissata su idoneo supporto materiale. Anche in questo caso, allorché sia stato previsto un compenso per la cessione del diritto esclusivo dell'opera, l'applicazione della norma della L. n. 289/2002 rimane in sostanza immutata.

La circolare Enpals chiarisce infatti che *“il compenso relativo alla cessione dello sfruttamento economico dell'opera (...) è assoggettabile a contribuzione previdenziale indipendentemente dal fatto che sia scorporata dalla retribuzione”*. Osserviamo che l'imponibilità del compenso soggetto a contribuzione previdenziale nel caso prospettato di vendita di opera, così come nel caso precedente di imponibilità in presenza di un contratto di lavoro, continua ad essere attuata *“nella modulazione contributiva fissata dalle norme in argomento (L. n. 289/2002)”*: l'imponibilità opera, quindi, nella misura che eccede il 40% della somma del compenso totale per retribuzione e per cessione dello sfruttamento economico dell'opera.

Quando la circolare Enpals afferma che l'imponibilità del compenso per cessione del diritto d'autore si attua *“indipendentemente dal fatto che sia scorporato dalla contribuzione”* richiama due precise ipotesi che si verificano a seconda che il citato compenso sia o no scorporato dalla retribuzione:

- se il compenso in parola è scorporato dalla retribuzione e cioè, se sono stati previsti un compenso per la cessione del diritto di utilizzo economico dell'opera e distintamente un compenso per l'attività lavorativa, il compenso per la cessione dell'utilizzo del diritto d'autore rimane esente fino al 40% della somma totale;

- se, invece, il compenso in parola non è scorporato dalla retribuzione e cioè è stato indicato un solo compenso, questo costituisce il corrispettivo sia della retribuzione per l'attività lavorativa incorporata nell'opera, sia della cessione dello sfruttamento del diritto d'autore. Pertanto questo importo complessivo è soggetto a contribuzione nella misura del 60%, poiché la legge non consente di imputare a cessione di diritto d'autore – esente da contributi – una quota maggiore del 40%.

In buona sostanza la circolare in esame fornisce sul punto in questione una interpretazione estensiva dell'art. 43, comma 3 della L. n. 289/2002, il cui campo di applicazione non è ristretto alla fattispecie che tra le parti esista un contratto di lavoro, ma viene allargato alla richiamata ipotesi che tra le parti esista un contratto di vendita di un'opera artistica realizzata su commissione e realizzata su idoneo supporto materiale.

Per quanto attiene al diritto di immagine, capoverso 5, i punti trattati dalla circolare Enpals sono due:

1. La definizione dell'ambito dei soggetti cui è applicabile la norma dell'art. 43, comma 3, L. 289/2002: in proposito la circolare osserva che *“ancorché l'utilizzazione economica dell'immagine rientri, in termini generali, nella disponibilità di tutte le figure professionali di cui alle categorie dei numeri da 1 a 14 dell' art. 3, numeri 1-14, del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947, sul piano concreto, la cessione dello sfruttamento di tale diritto (di immagine) non può che trovare ragion d'essere nell'effettivo e riconosciuto valore, sul mercato, della persona, in relazione alla sua notorietà”*.

La circolare individua dapprima la platea dei soggetti destinatari a norma di legge ad essere titolari di un diritto di immagine e restringe poi tale platea a quei soggetti che, in concreto, hanno le caratteristiche per cedere il diritto di immagine. Non tutti i soggetti che la legge indica possono cedere la propria immagine, ma solo quelli che possono far valere sul mercato la loro notorietà.

Il richiamo della circolare vuole ostacolare l'azione illegittima di attribuire intenzionalmente ad un artista poco noto un compenso per diritto di immagine eccessivo rispetto alla sua notorietà, allo scopo di abbassare l'importo soggetto a contribuzione.

Al di là di quanto finora esposto, che appartiene ad un ambito “patologico”, occorre tuttavia fare una riflessione più generale. I soggetti con scarsa notorietà sono quelli che si trovano oggettivamente avvantaggiati dalle regole introdotte dalla L. n. 289/2002, per il fatto che possono più estesamente beneficiare della esenzione contributiva prevista dalla norma.

Su questo punto è stata anche rilevato (v. ad es. Cass. n. 9630/2004) che la L. n. 289/2002 persegue anche una finalità di giustizia contributiva, nella misura in cui l'imponibilità risulta proporzionalmente più alta al crescere dei compensi per la cessione del diritto d'immagine.

2. Il compenso deve essere percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività: è un punto, questo, chiarito dalla circolare Enpals n 1/2004, che riferendosi proprio al diritto di immagine osserva come *“la cessione dello sfruttamento del diritto di immagine non possa che riguardare che attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa”*. Il che è conforme all'opinione consolidata per la quale, nella prestazione lavorativa svolta dall'attore vi rientra strettamente ed implicitamente la sua immagine. La prestazione artistica e la sua immagine sono destinate ad incorporarsi nel prodotto oggetto dell'attività economica. Pertanto il diritto di immagine a cui riferisce si la norma di legge deve riguardare attività ulteriori rispetto alla prestazione lavorativa e che si configurano tipicamente nell'utilizzo della immagine dell'attore per attività pubblicitarie e promozionali.

A puro titolo di esempio (ispirato alla sentenza della Cassazione n. 9630/2004), rileviamo che non è infrequente, nella pratica, che l'attore presti la propria attività lavorativa alle dipendenze di una determinata società di produzione, sia A, per la realizzazione di uno spot pubblicitario e percepisca a titolo di retribuzione una certa somma, sia 1000. La società A è obbligata al versamento dei contributi sull'intera somma. Lo stesso attore cede poi alla società B, di pubblicità, il diritto di sviluppare, dallo spot realizzato con la società A, una campagna pubblicitaria e riceve un compenso per la cessione del diritto di immagine. Si tratta infatti di una attività, quella consistente nella campagna pubblicitaria, ulteriore rispetto alla attività di prestazione lavorativa con la società A, ma ad essa collegata perché la pubblicità si avvale dello spot già realizzato e dunque tale da consentire un compenso per cessione del diritto di immagine. Se il compenso per la cessione del diritto di sfruttamento della sua immagine è di 2000, la società B prende atto che il compenso già percepito dall'attore per la realizzazione dello spot è 1000 e che pertanto il compenso totale è 3000. Poiché il compenso per cessione del diritto di immagine non può superare il 40% di 3000 ossia 1200, l'importo di 1200 è esente da contribuzione, mentre vi resta soggetta la residua somma di 1800. Poiché la contribuzione è stata già effettuata sull'importo di 1000, resta da assoggettare a contribuzione ancora l'importo di 800 e tale compito è a carico della società B.

Infine, questa Direzione ritiene di aggiungere una notazione di carattere contrattuale.

Affinché uno schema contrattuale sia valido, ossia abbia i requisiti perché in base ad esso sia legittimo ripartire il compenso totale tra compenso per la prestazione lavorativa e compenso per la cessione dell'utilizzazione del diritto di immagine nella misura massima del 40%, è necessario che la volontà delle parti sia espressa a questo fine con l'inserimento di apposite clausole. Il tenore di

queste clausole deve rappresentare la volontà dell'interprete (attore) di acconsentire all'utilizzo della sua immagine, in relazione ad ulteriori attività (solitamente di natura promozionale e pubblicitaria), diverse dalla prestazione artistica, ma ad essa collegate. Tali attività possono essere non soltanto specificamente individuate, se ciò sia possibile, ma anche descritte come "genus" e ad esse le future attività dovranno essere conformi.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

TB